

VERBALE DI VERIFICA E DI ACCORDO

In Genova, il giorno 30 gennaio 2012 si sono riuniti:

- l'ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (ASSEDIL), nella persona del suo Presidente Geom. Maurizio Senzioni, del Vice Presidente D.ssa Maria Grazia Di Biaso, assistiti dall'Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo e dall'Avv. Luigi Masini,
- e
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Paola Bavoso;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Salvatore Chiantia;
- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario generale Sig. Roberto Botto.

per dare corso agli adempimenti previsti dall'Allegato 3 dell'Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL relativo alla determinazione dell'EVR per l'esercizio con decorrenza 1 gennaio 2012.

Secondo la procedura prevista, le Parti hanno esaminato (**come da allegato prospetto n. 1**) i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti riscontrando, sulla base del raffronto del triennio 2006-2007-2008 sul triennio 2005-2006-2007, che i seguenti indicatori:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- numero DURC positivi emessi dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT

hanno dato esito positivo.

Mentre il seguente indicatore:

- ore denunciate alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;

ha dato esito negativo.

Le Parti concordano di attribuire i seguenti pesi ponderali ai parametri suddetti.


- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese: 25%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza: 25%;
- numero DURC positivi emessi dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza: 25%;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT: 25%;
- ore denunciate alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro: 0, in quanto ritenuto congiunturalmente non rappresentativo;

Pertanto l'EVR contrattualmente concordato è riconosciuto nella misura prevista **dall'allegato prospetto 2.**


Le Parti concordano di delegare la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza a comunicare a tutte le imprese il valore di cui sopra ai fini del calcolo a livello aziendale.

Letto, firmato e sottoscritto.

ASSEDIL

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

FILLEA - CGIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname.

FILCA - CISL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname.

FENEAL - UIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname.

PROSPETTO ALLEGATO N. 1

	2005/2007	2006/2008	
Numero lavoratori iscritti C. E.M.A.	36.147	36.240	+
Monte salari denunciato a C. E.M.A.	320.633.764	331.618.758	+
Numero DURC positivi emessi C. E.M.A.	13.767	23.135	+
Valore aggiunto del settore costruzioni	1020	1028	+
Monte ore denunciate C.E.M.A.	37.058.823	36.871.287	-

OK
AS
P

ll
ll

PROSPETTO ALLEGATO N. 2

livello	minimi	valoreEVR
VII	1418,71	35,47
VI	1276,83	31,92
V	1064,02	26,60
IV	993,11	24,83
III	922,16	23,05
III	829,95	20,75
I	709,36	17,73



In Genova, il giorno 30 gennaio 2012 si sono riuniti:

- l'ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (ASSEDIL), nella persona del suo Presidente Geom. Maurizio Senzioni, del Vice Presidente D.ssa Maria Grazia Di Biaso e della Commissione Sindacale composta dai sigg.: geom. Alfredo Addezio, ing. Enrico Addezio, sig. Riccardo Bottino, sig. Pasquale Burlando, rag. Alberto Carbone, arch. Elisabetta Cella, sig. Giancarlo Gennaro, arch. Elio Marino, ing. Alberto Moscatelli, geom. Giovanni Piana, dott. Paolo Rossi, arch. Gian Matteo Salesi, sig. Giorgio Silvio, geom. Paolo Terenziani, geom. Renato Zotti, assistiti dall'Avv. Massimo Ceresagastaldo e dall'Avv. Luigi Masini,

e in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Roberto Botto, assistito dalla Segreteria Territoriale e dai funzionari Riccardo Badi, Silvia Di Cintio, Altin Manaj, Henry Pacheco Sanchez De Jesus e Mirko Trapasso, da una delegazione di dirigenti sindacali provinciali e lavoratori sigg.: Paolo Bevilacqua, Salvatore Bonifacio, Filippo Bordoni, Umberto bruno, Ercole Cogliolo, Antonino Cotrupi, Roberto Del Papa, Alessandro Delle Piane, Michele Galante, Davide Grafitti, Mario Leoncini, Cosimo Lucido, Leonardo Macaluso, Luigino Michelutti, Mohamed Abdel Mohsen, Gabriele Montalto, Christian Pagliacci, Patrizio Piano, Daniele Piombo, Agostino Ponte, Gianfranco Privitera, Nicodemo Romeo, Patrizia Troglio; nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario regionale sig. Francesco Balato;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Paola Bavoso, dai Segretari Mario Benvenuto, Andrea Tafaria, assistiti da una delegazione del Consiglio Generale composta dai sigg.: Alberto Carpaneto, Carmine Cascella, Franco Armani, Rocco Mazzaferro, Andrea Menichelli, Giuseppe Cacici, Rinaldo Pane, Antonello Città, Giuseppe Simonetta, Giuseppe Vicari, Antonio Biamonti, Roberto Cimmino, Carlo Coletta, Giannino Giannini, Corrado Iotti, Renato Leonardini, Roberto Marzano, Cosimo Massafra, Giuseppe Muià, Eugenio Murru, Claudio Musso, Marco Cossu, Carlos Alberto Quito Lossa, Luis Gabriel Ramirez Jimenez, Giovanni Schievenin, Rosario Surace, Salvatore Sechi, Lauro Zirulia, Luigi Santoro, Musco Alexander, Florjan Voshtina, Andrea Malandri, Matteo Agrone, Alfredo Cabria, nonché dal Segretario Generale Regionale Salvatore Teresi;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – F.I.L.L.E.A. –

C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Salvatore Chiantia, dai Segretari Pierluigi Porcu, Marino Tricarico, Miriam Scarfo', Riccardo Ventimiglia.; dai funzionari sigg.: Serafino Larosa, Saleh Zaghoul, Garibotto Paolo, Fajardo Beltran José Francisco, assistiti dai membri del Direttivo sigg, Bucalo Giuseppe, Jose Miguel Charpentier Mora , Alessandro Damiani, Guglielmo Costo, Bruno Fiore, Roberto Ghiani, Simone Giraud, Carmelo Gulino, Avni Kodra, Domenico La Fratta, Pietro Lagomardino, Maurizio Morbioli, Maurizio Tonelli, Simone Francesco, Renzo Serafini, Sokol Sefa, Gaetano Scimone, Luigi Russo, Andrea Roncallo, Carmine Pullano, Rocco Papan-drea, Divina Ottonello, Alma Bisio, Umberto Pace Giorgio Avellino, Patrizia Francia, Aniel-lo Frisino, Antonio Furci, Sergio Capatti, Angelo Carlevarino, Alfredo Cecchi, Kleber Olme-do Villalta Calle, Angelo Mitrotta, Giuseppe Montineri, Maura Olmi, Caterina Pecorella, Francesco Pistone, Zef Prendi, Giuseppe Provato, Marco Trimboli, Rinaldo Varesi;

per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 30 ottobre 2006 dalle parti comparenti, integrativi del CCNL del 10 giugno 2008 e del 19 aprile 2010.

Le Parti

- in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da ANCE e F.L.C. nazionale il 10.6.2008 e il 19.4.2010, convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di garantire il proprio impegno affinché il Contratto Provinciale stipulato dalle parti stesse sia recepito ed applicato da tutte le Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia di Genova;
- e contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.

Ciò premesso

convengono quanto segue.

* * *

INIZIATIVE CONGIUNTE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Le Parti

considerata

- la situazione di gravissima crisi in cui versa il settore, in particolare nella provincia di Genova;
- la assoluta necessità, comunemente condivisa, di intraprendere iniziative comuni, anche e soprattutto nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno ed alla difesa del comparto

convengono e si danno atto

che tali iniziative saranno volte ad affermare i principi e le linee guida condivise di seguito esposte.

1) Comune impegno finalizzato a favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici, in fase di selezione e di affidamento, come in quella di esecuzione, volto a garantire la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata.

Quanto sopra a partire dalla fase di progettazione (sollecitando la redazione di progetti e di capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) ed attraverso un sistema di attenta gestione dei controlli nella fase di esecuzione e di collaudo.

2) Previsione di accorpamento di appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze delle opere da realizzare e con adeguate garanzie di rigoroso controllo da parte della Amministrazione del rispetto delle regole in tema di subappalto, il tutto a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia di Genova, costituito da piccole e medie imprese.

3) In merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, fermo restando il rispettivo ambito di operatività previsto dalla normativa vigente, impegno comune affinché, a prescindere dalla procedura utilizzata, venga comunque perseguito l'obiettivo della legalità, della sicurezza del lavoro, della congruità dei prezzi, e della qualità delle opere da realizzare.

Necessità che il sistema del "massimo ribasso" sia adottato solo in presenza delle rigorose ed imprescindibili condizioni indicate al precedente punto 1) e con applicazione del criterio della esclusione automatica delle offerte anomale al fine di evitare che il ribasso pregiudichi

il costo del lavoro, della sicurezza e la qualità dell'opera.

E che in caso di adozione del sistema di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa vengano prefissati idonei criteri obiettivi di valutazione delle offerte, che escludano la prevalenza della componente economica.

4) Necessità della difesa del settore da iniziative speculative occasionate dall'attuale anomalo andamento del mercato.

Esigenza che il Prezzario regionale adottato dal Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche sia oggetto di verifica nel pertinente ambito istituzionale di Unioncamere Liguria, ampiamente partecipato da rappresentanti delle stazioni pubbliche appaltanti, delle imprese, degli ordini libero professionali etc.

5) Le Parti si impegnano altresì a promuovere in ogni sede idonee iniziative volte:

- ad evitare che il costo della manodopera, determinato sulla base dei minimi salariali previsti dal CCNL e dal CCPL del settore edile, sia oggetto di ribasso in sede di offerta, attraverso la piena e corretta applicazione delle previsioni contenute nell'art. 81, co. 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quindi mediante la determinazione preventiva da parte delle stazioni committenti, in sede di redazione degli atti di gara, del costo del lavoro della commessa, sul quale – analogamente agli oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza – non sia ammesso alcun ribasso da parte dei concorrenti;
- a promuovere il formale riconoscimento e la adeguata valorizzazione, anche in sede di gara, del possesso da parte delle aziende dei requisiti di responsabilità sociale;
- a favorire la regolamentazione dell'accesso all'attività imprenditoriale edile.

* * *

OSSERVATORIO PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE EDILE.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 2012 per analizzare obiettivi, finalità e compiti dell'Osservatorio di settore.

* * *

ENTI PARITETICI DI SETTORE.

I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia.

II) Le Parti, in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggior coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, al fine di renderne sempre più omogeneo l'operato.

III) Le Parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati/inoccupati ed imprese del settore su opportunità lavorative e formative, con lo scopo di favorire domanda ed offerta attraverso l'istituzione della "Borsa Lavoro" (art.114 CCNL 19.04.2010).

* * *

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE.

Premesso che le Parti Nazionali con il CCNL 18.6.2008 hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore.

- Operaio di 4° Livello	1,60
- Operaio Specializzato	1,49
- Operaio Qualificato	1,34
- Operaio Comune	1,15

* * *

E.V.R – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dall'art. 12 del C.C.N.L. 18.6.2008 e s.m.i. in sostituzione dell' E.E.T. (Elemento Economico Territoriale), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto determinato nella misura del 6%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010, sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Secondo quanto introdotto dall'art. 38 del 18.6.2008 e s.m.i., ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, le Parti sociali, entro il mese di gennaio 2012 a valere per il 2012, ed entro il mese di dicembre 2012/2013 a valere per l'anno rispettivamente successivo, si incontreranno per determinare la misura dell'E.V.R, mediante una valutazione ponderata effettuata sui seguenti cinque indicatori, stabilendone in quella sede l'incidenza ponderale:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- **monte salari** denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;
- **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT;
- **numero DURC positivi emessi dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.**

Allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le Parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

Dell'esito della citata verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo **calcolo a livello aziendale.**

Le Parti si danno atto che il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni contenute nell'art. 38 del CCNL 18 giugno 2008 e s.m.i. per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare co-

municazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, all'Assedil, alla Cassa Edile di Genova di Mutualità e di Assistenza e alle RSU/RSA ove costituite.

Assedil, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti all'Assedil, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione.

Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.V.R. nella misura prevista dall'art. 38, comma 19, del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia di Genova, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

* * *

ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON FISSI DELLA RETRIBUZIONE

A conferma dell'accordo stipulato dalle Parti in materia in data 28 marzo 2011, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, tutti gli elementi della retribuzione non fissi, ma riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali, a mero titolo

esemplificativo: E.V.R., lavoro straordinario, lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro ai turni etc.), regolati dalle disposizioni del CCNL del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalla Filca - Cisl, Fillea - Cgil e Feneaul - Uil, sono recepite nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dalle istruzioni ministeriali applicative (circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011).

Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le previsioni del presente accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti Enti Bilaterali del settore edile della provincia di Genova, ai quali sono applicati il CCNL Ance - FLC e il CCPL stipulato da Ance - Genova e F.L.C. della provincia di Genova.

* * *

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Il primo comma dell'art. 18 del C.C.P.L. 26 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

"Con specifico riferimento all'art. 29 del contratto nazionale di categoria del 18 giugno 2008, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è stabilito, a far data dal 1.1.2012, nella misura del 4,00% e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate".

Fermo il resto.

* * *

NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese le Parti conven-gono sulla necessità di prevedere dei meccanismi premiali a favore delle imprese virtuose, in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutua-lità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:

- **un primo livello a favore** delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A);
- e **un secondo livello a favore** delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto B).

Le aliquote premiali sono le seguenti:

- Contributo **A.P.E.** nella misura del **2,5% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al** successivo punto A);
- Contributo **A.P.E.** nella misura del **2% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al** successivo punto B);

A. Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. al 2,5% le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i..
- 2) aver espressamente dichiarato (mediante idoneo modulo predisposto dalle Parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del C.P.T.A. della provincia di Genova per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 3) aver iscritto presso l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
- 4) essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia;



5) avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, per ciascun mese dell'anno di gestione della stessa, per ciascun operaio alle proprie dipendenze ed iscritto alla stessa, un numero di ore mensili non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.

B. Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. al 2% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):

1) aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese all'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza (1 ottobre - 30 settembre), la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa e aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori iscritti riferita alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile Genovese;

I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza) dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio successivo a quello di riferimento, sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.

Al fine di consentire quanto sopra, l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e il C.P.T.A. provvederanno a comunicare alla Cassa Edile di Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn. 3) e 4) della precedente lettera A).

Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva A.P.E.

La presente norma premiale ha natura sperimentale. Entro la data di scadenza del C.C.P.L., le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti dell'introduzione della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.

Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - le Parti si impegnano ad in-



contrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata.

Condizione di reciprocità

Alle imprese aventi sede fuori della provincia di Genova che si iscrivono alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza viene applicata l'aliquota contributiva complessiva prevista dalla rispettiva Cassa Edile di provenienza per le imprese fuori provincia, ove superiore a quella complessivamente prevista dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione.

* * *

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Le Parti

visto

- il paragrafo del CCPL 24.3.2003, recante disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.);
- le modifiche/integrazioni apportate a detta disciplina mediante successivi accordi sindacali provinciali;

Convengono quanto segue

"Il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai R.L.S.T., di cui al primo capoverso del punto 9) del paragrafo del CCPL 24.3.2003, con decorrenza dal 1.1.2012, è fissata nella misura del 0,23 % (da calcolare su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S."

Fermo il resto.

* * *

MENSA E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Il sesto comma dell'art. 7 del C.C.P.L. 30 ottobre 2006 è così sostituito:

"Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva pari a:

- Euro 5,29 giornalieri dal 1 gennaio 2012;
- Euro 6,00 giornalieri dal 1 ottobre 2014".

Fermo il resto.

* * *

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il secondo comma dell'art. 6 del C.C.P.L. 30 ottobre 2008 è così sostituito:

"La misura dell'indennità è stabilita dal 1 gennaio 2012 in Euro 2,00 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l'erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso".

Fermo il resto.

* * *

PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosivi di durata non superiore a 6 giorni, il datore di lavoro anticipa al lavoratore, per conto della Cassa Edile Genovese, che è tenuta al relativo rimborso a favore dell'impresa, una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 90,00 euro complessivi - con il limite massimo di 30,00 euro al giorno - ed è riconosciuta per tre eventi di malattia con le caratteristiche di cui al primo comma nell'anno; nulla è, peraltro, dovuto, nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno.

Il diritto all'indennizzo per carenza sopra indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione



della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.

Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell'evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corresponsione del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all'Ente stesso di copia del relativo certificato medico.

La disciplina di cui sopra si applica, in via sperimentale, agli eventi insorti dal 1 gennaio 2012 al 31.12.2014.

Le risorse economiche destinate alla prestazione di cui al presente articolo saranno attinte, nel corso del citato periodo, dal Fondo per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Genovese di cui all'art. 17, comma 2, del presente C.C.P.L.

* * *

TRATTAMENTO DI CIGO AGLI APPRENDISTI.

Le Parti,

visto

- l'Allegato 33 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato da ANCE e F.L.C., approvato con accordo 18.6.2008;
- gli accordi sindacali provinciali dalle stesse stipulati in materia rispettivamente in data 10 febbraio 2009 e 17 novembre 2010

Convengono

- 1) Gli oneri derivanti dalla erogazione della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) agli apprendisti, alle condizioni ed ai requisiti di cui al punto 1) del citato Verbale di Accordo del 10 febbraio 2009 – ossia per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi metereologici, in misura pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per i citati eventi, nei limiti dei massimali di legge, mediante utilizzo dell'imponibile convenzionale Cassa Edile - per la gestione 2011 (1.10.2010 – 30.9.2011) e per le gestioni 2012, 2013 e 2014 sono a carico della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza che attinge a tal fine le relative risorse economiche dal Fondo Gestione e Assistenza.

* * *

LAVORI SPECIALI DISAGIATI.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 2012 per approfondire le tematiche relative al Gruppo A) e al Gruppo B) dell'art. 8 del C.C.P.L., nonché quelle relative ai lavoratori addetti alla guida dei mezzi aziendali.

* * *

ACCORDO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI EDILI.

PREMIO DI PRODUZIONE.

Premesso che le Parti Nazionali in sede di rinnovo del CCNL 18.6.2008 hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 gennaio 2011 nel premio di produzione, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore.

Quadri e 1^ Categoria Super	euro 375,38
1^ Categoria	" 343,30
2^ Categoria	" 286,67
Impiegato 4^ livello	" 261,68
3^ Categoria	" 240,25
4^ Categoria	" 215,93
4^ Categoria primo impiego	" 185,64

Per quanto riguarda la disciplina dell'E.V.R., si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

* * *

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Il primo comma del Capitolo B) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è così sostituito:

"L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e i quadri edili è fissata nelle seguenti misure:

- dal 1 gennaio 2012 Euro 126,96 (centoventisei/00) mensili;
- dal 1 ottobre 2014 Euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) mensili”.

Fermo il resto.

* * *

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il primo comma del Capitolo C) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è così sostituito:

“Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, è riconosciuta agli impiegati e quadri edili l'indennità di trasporto nella misura di Euro 43,73 (quarantatre/73) mensili”.

Fermo il resto.

* * *

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.


Le norme contenute nel presente accordo, integrative dei C.C.N.L. 10 giugno 2008 e 19 aprile 2010, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data 1 gennaio 2012 e hanno la durata prevista dalle disposizioni della contrattazione nazionale.

Letto, confermato, sottoscritto.




p. ANCE GENOVA

Associazione dei Costruttori Edili
della Provincia di Genova (Assedil)

A vertical column of five handwritten signatures in black ink, representing the ANCE GENOVA association.A single handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.


p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini
della Provincia di Genova

A group of four handwritten signatures in black ink, representing the F.I.L.C.A. - C.I.S.L. union.


p. F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.

Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edi-
lizia e Industria Affini della Provincia di Genova.

A group of five handwritten signatures in black ink, representing the F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. union.

p. Fe.N.E.A.L. U.I.L.

Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno
della Provincia di Genova

A group of four handwritten signatures in black ink, representing the Fe.N.E.A.L. U.I.L. union.